

ORDINE DEGLI AVVOCATI LECCE

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE GESTITE DALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

Art.1-PRINCIPI GENERALI

1. La Conciliazione/Mediazione è una procedura, comunque denominata, svolta da un soggetto terzo, neutrale imparziale ed indipendente –Il Conciliatore/Mediatore- finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione, ove previsto dalla legge o su concorde richiesta delle parti, di una proposta per la risoluzione della stessa.
2. La procedura di Mediazione è improntata ai principi di informalità, celerità ed oralità.
3. Possono essere sottoposte all'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine tutte le controversie afferenti diritti disponibili comprese quelle individuate ex Legge.
4. Nelle materie individuate dalle norme di Legge le parti possono ricorrere alla giurisdizione ordinaria solo dopo aver esperito il tentativo di mediazione, tuttavia lo svolgimento del tentativo di mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.
5. L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine non fornisce consulenza legale.
6. Il presente regolamento è applicabile alla conciliazione di controversie di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria ovvero di una previsione di legge. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di conciliazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
7. In qualunque momento le parti possono decidere di rinunciare alla procedura e ritirarsi fatto salvo diverse previsioni legislative.
Ai fini del presente regolamento i termini Mediazione e Conciliazione sono da intendersi equivalenti.

Art.2-ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

1. La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di Conciliazione presso l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine degli avvocati di Lecce devono depositare presso la sua Segreteria la domanda compilata sul modello predisposto (allegato c) che deve contenere:
 - L'organismo adito;
 - I propri dati e quelli delle altre parti;
 - L'oggetto e le ragioni della pretesa attraverso una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Conciliatore.

2. Al momento della presentazione della domanda, ciascuna parte istante dovrà versare presso la Segreteria la quota a suo carico delle spese di avvio della procedura nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta.

3. L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine si riserva la facoltà di non accettare la domanda per ragionevoli motivi.

4. Il deposito della domanda di conciliazione, nonché l'adesione alla stessa costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata (allegato A), commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'O.d.C.

Art. 3-ADEMPIMENTI DELLA SEGRETERIA

1. L'organizzazione della procedura avviene a cura della Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine.
2. Accettata la domanda, la Segreteria provvede a formare il fascicolo del procedimento debitamente registrato e numerato, nel quale vengono man mano inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle parti.
3. I dati raccolti vengono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e sue eventuali modificazioni e, fatto salvo per quelli espressamente indicati come riservati al Conciliatore, sono accessibili alle parti.
4. Il Consiglio Direttivo dell'Organismo di Conciliazione e/o il responsabile del suddetto organismo designa dopo il deposito della domanda un mediatore/conciliatore tenendo conto dei criteri di rotazione e di quanto previsto nello Statuto e fissa il primo incontro tra le parti entro quindici giorni dal deposito della domanda, dandone immediata comunicazione all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, anche a cura della parte istante.
5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Ove non si possa procedere in tal senso il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali che saranno remunerati secondo quanto previsto dal tariffario allegato al presente regolamento.
6. Le parti entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente al primo incontro di mediazione, devono comunicare la loro adesione, depositando una sommaria esposizione dei fatti, le pretese, i danni lamentati e i documenti che intendono esibire –avendo cura di precisare quali comunicazioni devono intendersi dirette, in via riservata, al solo Conciliatore.
7. In caso di mancata adesione delle altre parti, la Segreteria comunica senza indugio alle parti istanti la conclusione del tentativo di Conciliazione.
8. Prima del primo incontro di mediazione, tutte le parti interessate alla procedura, dovranno versare alla Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine la quota a loro carico delle spese di avvio della procedura nella misura indicata dal tariffario vigente al momento della richiesta e l'importo relativo agli onorari, come da tariffario vigente al momento della richiesta. In caso contrario l'incontro non si terrà.
9. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della Conciliazione, gli onorari potranno essere aumentati sino ad un massimo del 25 % con preventivo e tempestivo avviso alle parti.
10. Qualora all'incontro fissato una o più delle parti interessate non si dovessero presentare ingiustificatamente, il versamento degli onorari effettuato dalle stesse verrà trattenuto dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine a titolo di rimborso di tutte le spese sostenute, mentre alle parti regolarmente presenti verrà rimborsato.

Art.4 –IL MEDIATORE/CONCILIATORE. IMPARZIALITA' E DOVERI.

1. Presso la Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine è depositato l'elenco dei Conciliatori/Mediatori accreditati, avvocati regolarmente iscritti all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Lecce che siano esperti in tecniche di conciliazione e che abbiano

- frequentato con profitto i corsi di formazione tenuti dagli enti accreditati dal Ministero di Giustizia e i successivi corsi di aggiornamento.
2. L'elenco è gestito e tenuto aggiornato dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine.
 3. Il Conciliatore potrà essere scelto dalle parti o, in difetto, indicato dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine secondo criteri di rotazione tra i conciliatori regolarmente iscritti nell'elenco depositato presso l'O.d.C.
 4. In relazione alla particolare natura e/o complessità dell'oggetto della Conciliazione, l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine, previo accordo con le parti, potrà nominare un "collegio di Conciliazione/Mediazione" composto da un massimo di tre membri.
 5. Il Conciliatore deve essere imparziale e indipendente dalle parti, privo di qualsiasi interesse in ordine alla procedura di conciliazione per la quale è stato nominato e deve comunicare immediatamente alle parti e alla Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine ogni eventuale motivo di incompatibilità.
 6. A tal fine, prima dell'inizio del procedimento di Conciliazione, lo stesso sarà tenuto a sottoscrivere dichiarazione di assoluta imparzialità, neutralità, indifferenza ed assenza di qualunque interesse anche indiretto e mediato (ai sensi degli art. 7, co.3. e art.15 co.3 lettera a), del D.M. 222/2004 e successive modificazioni.)
 7. Qualora l'incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura di Conciliazione, il Conciliatore dovrà informare immediatamente le parti e la Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine per essere sostituito.
 8. Il Conciliatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto apprenderà nel corso del procedimento di Conciliazione; a non divulgare il contenuto dei documenti di cui verrà a conoscenza; a non assumere in futuro alcun incarico di diversa natura con riguardo all'oggetto della controversia.
 9. Allo stesso è fatto divieto, altresì, di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera e/o del servizio nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.
 10. Alle procedure di Conciliazione potrà assistere un aspirante conciliatore, in fase di formazione, od un ausiliario scelto dal Conciliatore.
 11. Entrambi dovranno rispettare i medesimi obblighi a cui è tenuto il Conciliatore professionista e sottoscrivere, altresì, identica dichiarazione di impegno ove prevista.
 12. I Conciliatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice etico di Comportamento (allegato b) approvato dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine, depositato presso la Segreteria per l'eventuale consultazione; essi, inoltre, devono mantenere gli standards qualitativi richiesti dall'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE frequentando corsi di formazione nonché corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. L'organismo si riserva la facoltà, nel rispetto degli standards minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del presente regolamento. Nel caso di aggiornamento presso altre associazioni o enti è facoltà dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE valutarne insindacabilmente l'idoneità. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dalle liste dei Conciliatori.

Art.5-COMPITI DEL CONCILIATORE

1. Il Conciliatore non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare una soluzione negoziata dalla stessa nel rispetto dei principi di legalità e degli interessi di ciascuna di esse.
2. Egli gestisce la procedura di Conciliazione guidando il dialogo nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni, per il raggiungimento di un accordo soddisfacente per tutte le parti interessate.

3. Il Conciliatore deve formulare una proposta di definizione qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente, ovvero può formulare una proposta di definizione nel caso in cui all'esito del procedimento le parti non raggiungano un accordo esclusivamente nei casi previsti dalla Legge.

Art.6-PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

1. La Conciliazione, di regola, si svolge in un unico incontro presso la sede dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine o da questo individuata o, ancora, presso qualunque altra sede scelta di comune accordo dalle parti interessate. In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del Conciliatore e degli eventuali ausiliari saranno a carico delle parti.
2. Il Conciliatore d'accordo con le parti, eccezionalmente, potrà fissare incontri successivi a breve intervallo di tempo.
3. Costituisce impegno reciproco delle parti cooperare tra loro e con il Conciliatore per il buon esito della procedura.
4. In ogni momento ciascuna parte può interrompere la procedura in corso.
5. Il Conciliatore se lo ritiene necessario, può nominare un consulente tecnico con spese a carico delle parti.
6. Il procedimento di conciliazione deve concludersi, in ogni caso, nel termine perentorio di 4 mesi a far data del deposito della domanda di conciliazione.

Art.7-RISERVATEZZA DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

1. La Conciliazione è riservata. Il Conciliatore, le parti ed ogni persona presente sono tenuti al più stretto riserbo in ordine a tutto ciò che riguarda la procedura e, pertanto, quanto viene detto nel corso degli incontri non può essere registrato né verbalizzato.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo consenso della parte dalla quale provengono, sono ugualmente riservate.
3. Le informazioni e i documenti che l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine ed il Conciliatore hanno ricevuto dalle parti come confidenziali non potranno essere portati a conoscenza dell'altra parte, salvo espresso consenso.
4. In relazione a quanto precede:
 - l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine e il Conciliatore saranno tenuti, in ogni caso, a restituire a ciascuna delle parti i documenti prodotti nel corso della procedura senza trattenerne copia alcuna, così come non verrà trattenuta neppure copia dell'eventuale accordo e del verbale a meno che ciò non sia espressamente previsto dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda di conciliazione;
 - nell'eventuale successiva procedura giudiziale o arbitrale, relativa alla medesima controversia, le parti non potranno dedurre mezzi di prova su quanto avvenuto e sulle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della procedura di Conciliazione né potranno chiamare a testimoniare il Conciliatore o altre persone presenti al procedimento.
 - Nell'eventualità in cui le parti dovessero essere assistite da avvocati si richiama per questi la normativa deontologica in tema di riservatezza delle trattative.

Art.8 – SOSTITUZIONE DEL CONCILIATORE

1. Nell'ipotesi in cui il Conciliatore, per qualsiasi motivo, ritenga di non poter adempiere all'incarico ricevuto, sospende la procedura dandone comunicazione alla Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine per essere sostituito secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. Allo stesso modo, le parti potranno richiedere alla Segreteria, per giustificati motivi, la sostituzione del Conciliatore incaricato del procedimento.

Art.9- DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA

1. La Conciliazione si conclude
 - a) Con il conseguimento dell'accordo;
 - b) Per rinuncia di una o di entrambe le parti al tentativo di Conciliazione;
 - c) Quando il Conciliatore ritiene che non sussistano le condizioni per raggiungere un accordo;
 - d) Con la proposta del Conciliatore, se richiesta dalle parti o su iniziativa autonoma del Conciliatore, sulla quale le stesse dovranno anche esprimere la propria posizione nel caso in cui il procedimento di Conciliazione sia stato attivato in una delle materie indicate dall'art.1 del D.Lgs. n.5/2003.
2. In tutti i predetti casi verrà redatto un verbale, sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore, nel quale sarà indicato esclusivamente l'esito del procedimento; salva l'ipotesi di cui al punto d), per le materie previste dall'art.1 del D.Lgs. n.5/2003, nel qual caso il verbale dovrà riportare anche la proposta del Conciliatore e la posizione espressa dalle parti in ordine alla stessa.
3. Detto verbale sarà conservato a cura della Segreteria dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE dell'Ordine e dello stesso non verrà rilasciata copia alle parti, salvo che si verta in ipotesi di Conciliazione in una delle materie previste dall'art. 1 del D.Lgs. n.5/2003.
4. In caso di raggiungimento dell'accordo verrà redatta separata scrittura privata che ne contenga i termini, le condizioni e le modalità di attuazione, sottoscritta esclusivamente dalle parti e di cui la Segreteria conserverà una copia solo vertendo in materia prevista dall'art.1 del D.Lgs. n.5/2003 o in altro caso in cui ciò è specificatamente richiesto dalla normativa vigente al momento della proposizione della domanda.

Art.10-RAPPORTI TRA CONCILIAZIONE E PROCEDURA ARBITRALE O GIUDIZIALE

1.In generale, la pendenza del procedimento di Conciliazione non preclude alle parti la possibilità di promuovere il procedimento arbitrale o di ricorrere all'autorità giudiziaria a meno che ciò non sia espressamente vietato, in specifiche materie, dalla normativa vigente.

Art.11- SPESE ED ONORARI PER LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

1. Le spese di avvio della procedura e gli onorari sono stabiliti secondo il tariffario in vigore al momento della proposizione della domanda all'Organismo di conciliazione dell'Ordine, fermo quanto previsto dall'art.3 co.VII e, salvo diverso accordo delle parti, sono a carico di ciascuna delle parti per la quota.

Art.12-RESPONSABILITA'

1. L'Organismo di conciliazione dell'Ordine risponderà in solido con il Conciliatore dell'opera prestata dallo stesso e dell'eventuale violazione dei doveri di cui al presente regolamento.
2. L'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento sono di competenza esclusiva dell'Organismo di conciliazione dell'Ordine.

Art.13-RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA

1. Alla procedura di Conciliazione deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di definire la controversia od un suo procuratore speciale munito degli stessi poteri. Lo stesso potrà farsi assistere da un professionista di sua fiducia del quale dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale ed il recapito al momento della compilazione della scheda.
2. Sarà cura della Segreteria darne immediata comunicazione all'altra parte.

Art.14-ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento con i suoi allegati entra in vigore alla data di adozione della deliberazione che istituisce l'Organismo di Conciliazione.
2. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo dell'Organismo di Conciliazione previa ratifica del Consiglio dell'Ordine.
3. Gli allegati al presente regolamento formano parte integrante del regolamento stesso.

Il presente regolamento con i relativi allegati è stato approvato con deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ordine in data 8/7/2010.

ALLEGATO A

TARIFFARIO

N.B. Il valore si determina in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile.

SCAGLIONE DI VALORE	SPESE DI AVVIO (1) (PER CIASCUNA PARTE)	ONORARI (2) (PER CIASCUNA PARTE)	
		Minimo	Massimo
Fino a euro 1.000,00	25,00	-	40,00
Da 1.000,01 a 5.000,00	25,00	40,00	100,00
Da 5.000,01 a 10.000,00	25,00	100,00	150,00
Da 10.000,01 a 25.000,00	25,00	150,00	200,00
Da 25.000,01 a 50.000,00	25,00	200,00	350,00
Da 50.000,01 a 250.000,00 o indeterminato di particolare importanza	25,00	350,00	700,00
Da 250.000,01 a 500.000,00	25,00	700,00	1500,00
Da 500.000,01 a 2.500.000,00	25,00	1500,00	3000,00
Oltre 2.500.000,00	25,00	3000,00	5000,00

da applicarsi alle controversie insorte nella vigenza

Nel Caso di nomina di un consulente tecnico, l'onorario sarà determinato dall' O.D.C. all'interno dei minimi e dei massimi previsti dalla presente tabella.

- (1) Da versarsi al momento della presentazione della domanda, a cura delle parti istanti, ed al momento dell'adesione al procedimento, a cura delle altre parti.
- (2) Da versarsi, da ciascuna delle parti, prima dello svolgimento del primo incontro di conciliazione/mediazione. Gli importi indicati nel tariffario si intendono al netto degli oneri fiscali.

ALLEGATO B

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI (Equipollenti a quelle elaborate da UNIONCAMERE a livello nazionale)

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

- I. Il Conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- II. Il conciliatore deve comunicare (1) qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza (2) e imparzialità (3) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità (4). Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- III. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 - il ruolo del conciliatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.
- IV. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
- V. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- VI. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Note:

- (1) Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.
- (2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.
- (3) Imparzialità indica un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.
- (4) Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

ALLEGATO C

DOMANDA DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE

SPETT.LE
ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
LECCE
PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA
VIALE DE PIETRO
LECCE

PARTE CHE ATTIVA LA PROCEDURA

o PERSONA FISICA

Il/la sottoscritto/a _____
residente in _____ prov. _____ via _____ n. _____
CAP _____ Codice Fiscale _____ telefono _____
cellulare _____ fax _____ e-mail _____

o PERSONA GIURIDICA

L'Ente/Impresa _____
con sede in _____ prov. _____ via _____ n. _____
CAP _____ Codice Fiscale/P.IVA _____ telefono _____
fax _____ e-mail _____
in persona del legale rappresentante _____
residente in _____ prov. _____ via _____ n. _____
CAP _____ Codice Fiscale _____
telefono _____ cellulare _____ fax _____
e-mail _____

Da compilare se la parte intende farsi assistere e/o rappresentare nella procedura

Rappresentato da:

() Consulente () Procuratore legale () Altro (specificare) _____

Cognome e Nome _____

con domicilio/ sede/ studio in _____

CAP _____ telefono _____ cellulare _____ fax _____

e-mail _____

CHIEDE

DI AVVIARE UNA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE NEI CONFRONTI

o PERSONA FISICA

Sig./Sig.ra _____
residente in _____ prov. _____ via _____ n. _____
CAP _____ Codice Fiscale _____ telefono _____
cellulare _____ fax _____ e-mail _____

VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSA euro _____

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

Nota Bene: si ricorda di segnalare alla Segreteria i documenti che si intende riservare all’attenzione del solo conciliatore.

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto copia del Regolamento e del Tariffario di questo servizio di conciliazione, di accettarne integralmente il contenuto e di corrispondere per le spese di avvio del procedimento euro 30,00.

_____ data

_____ firma del proponente

CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’Organismo di Conciliazione Forense di _____, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l’adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti all’organizzazione ed all’espletamento del tentativo di conciliazione ivi richiesto. Dichiara, inoltre, di essere stato/a informato/a dei diritti conferiti dall’art.13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui espressamente acconsentito, gli derivano dall’art.7 del medesimo Decreto Legislativo.

data_____

firma_____


